

# **TI\_GERICHTE 36.2003.30 vom 14. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2003.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.30)

FR: TI\_GERICHTE 36.2003.30 du 14 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 36.2003.30 del 14 febbraio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b, non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche. L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. Per l'art. 22bis in deroga all'art. 2 del regolamento, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono. Per l'art. 1 lett. h il termine residenza indica la dimora abituale, mentre per la l'art. 1 lett. g il termine dimora indica la dimora temporanea. Nel " Messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 " a pag. 184 (cfr. [www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/index.htm](http://www.europa.admin.ch/ba/off/botschaft/i/index.htm) ) il Consiglio federale ha rilevato che " l'articolo

### **E. 3**

Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista dal lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notificchi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

### **E. 4**

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

### **E. 5**

Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

### **E. 6**

In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di

entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

#### **E. 7**

L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L'istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

#### **E. 8**

Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di un'attività subordinata o autonoma dell'interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo.

#### **E. 9**

. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa." L'art. 20 prevede per contro la procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, caso particolare dei lavoratori distaccati e dei lavoratori dei trasporti internazionali, nonché dei loro familiari, con norme altrettanto precise. L'art. 21 regola invece le prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, lavoratori diversi da quelli di cui all'articolo 20 del regolamento di applicazione. L'art. 22 prevede la procedura in caso di prestazioni in natura ai lavoratori in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure. Nel caso di specie le condizioni poste dall'art. 17 del regolamento (CEE) 574/72 non sono adempiute. Infatti dalle tavole processuali non emerge che l'assicurato si è iscritto presso le autorità competenti per poter beneficiare delle norme previste dagli Accordi bilaterali. Nemmeno risulta che la procedura prevista dall'art. 17 ai paragrafi da 5 a 8 sia stata seguita. Per cui, un'eventuale applicazione degli Accordi bilaterali non entra in linea di conto nel caso di specie. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione della cassa merita conferma. 2.9. L'assicurato, quali ulteriori mezzi di prova, chiede la deposizione di numerosi testi (sei medici), l'interrogatorio formale di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (genitori del ricorrente) ed una perizia sul raffronto dei costi di cura per dimostrare l'economicità delle cure in Italia (doc. \_). Successivamente ha chiesto di

interpellare nuovamente il Dr. med. \_\_\_\_\_ circa la questione a sapere se l'importo indicato è onnicomprensivo (doc. \_) e di accertare il costo del trasferimento dall'Italia alla Svizzera (doc. \_). Ora, sulla base delle convincenti ed esaustive risposte fornite dal dr. med. \_\_\_\_\_ e considerati nel loro insieme gli atti medici prodotti dalle parti, vista la giurisprudenza del TFA, la deposizione di ulteriori medici non è necessaria ai fini dell'esito delle vertenze. Lo specialista ha infatti già risposto in maniera completa e soddisfacente a tutti i quesiti sottopostigli. Ulteriori accertamenti non modificherebbero l'esito della vertenza e non porterebbero nuovi elementi di valutazione. Del resto l'insorgente non precisa per quale motivo andrebbero sentiti anche altri medici. A proposito dell'interrogatorio formale della madre e del padre dell'assicurato, il ricorrente misconosce che scopo principale di questa prova è di ottenere che l'interrogando faccia dichiarazioni contrarie al suo interesse. Tant'è che anche negli ordinamenti processuali in cui, a differenza del nostro, è possibile anche l'interrogatorio della parte che ne faccia richiesta per se stessa, le dichiarazioni che la parte interrogata fa a suo favore non hanno valore di prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 271, N. 1). Inoltre, alle parti non è consentito postulare l'interrogatorio formale di sé stesse, di conseguenza il relativo verbale va stralciato dall'incarto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 271, N. 3). Va poi rilevato come parte processuale sia, nel concreto caso, \_\_\_\_\_ e non i suoi genitori. Per cui un interrogatorio formale dei genitori dell'assicurato, richiesto dallo stesso insorgente, non potrebbe avvenire siccome essi non sono parte e comunque non avrebbe alcun valore. Va abbondanzialmente rilevato che i genitori dell'assicurato non potrebbero nemmeno essere sentiti quali testi ai sensi dell'art. 227 e seg. CPC. Tale facoltà è espressamente esclusa dall'art. 228 cifra 2 CPC applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA. Infine, visto l'oggetto del contendere, l'allestimento di una perizia per dimostrare l'economicità delle cure in Italia e l'accertamento dei costi del trasferimento in Svizzera, sono superflui. Infatti contestata in concreto non è tanto l'economicità delle cure o il costo del trasferimento, quanto piuttosto l'adempimento delle condizioni poste dalla legge e dall'ordinanza in materia di urgenza in caso di ricovero all'estero. Va qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.